

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 15

ALLEGATO (*Parere approvato*) 25

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Atto n. 450 (*Esame e rinvio*) 16

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII n. 30 Lo Moro (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 24

AVVERTENZA 24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 12 aprile 2012. – Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.15.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il nuovo testo della proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato il 16

febbraio 2012, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la IX Commissione.

Ricorda che il testo reca alcune modifiche alla legge 7 luglio 2010, n. 106, la quale, in relazione al disastro ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio la notte del 29 giugno 2009, ha assegnato la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2010, per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge in esame introduce due nuovi commi (3-*bis* e 3-*ter*) all'articolo 1, della legge n. 106/2010, relativi ai criteri di individuazione dei beneficiari delle elargizioni in favore dei familiari delle vittime.

Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che il convivente *more uxorio* sia equiparato al coniuge, ai fini dell'ordine di priorità nell'assegnazione delle elargizioni, qualora siano presenti figli a carico della vittima nati dal rapporto di convivenza *more uxorio*.

In questa ipotesi la somma spettante al convivente *more uxorio*, qualora sia contemporaneamente presente anche un coniuge supersite (con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato), ferme restando le risorse totali stanziata (10 milioni di euro), è pari alla somma dei seguenti importi: importo attribuito al coniuge supersite, con esclusione della parte variabile, determinata in relazione all'effettivo stato di necessità del coniuge stesso; eventuale importo aggiuntivo, determinato in relazione allo stato di necessità del convivente *more uxorio*.

Il nuovo comma 3-*ter* introduce un'ulteriore categoria di beneficiari, ferme restando le risorse totali stanziata, in caso di assenza dei beneficiari indicati nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 106/2010. In questa ipotesi un'elargizione, in misura non superiore a 200.000 euro, spetta ai

parenti entro il terzo grado della vittima, nell'ordine di priorità determinato dal grado di parentela.

L'ultima modifica riguarda la durata in carica del commissario delegato, al quale è assegnata la funzione di procedere all'elargizione della somma stanziata. In particolare, la lettera *b*) del comma 1, che integra l'articolo 1, comma 4, della legge n. 106 del 2010, prescrive che qualora il commissario decada dal proprio mandato prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni per i familiari delle vittime, sia ultimata, il mandato sia prorogato automaticamente fino alla conclusione delle relative procedure. La norma precisa che tale proroga non dà diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti.

Ricorda, infine, che il testo in esame modifica la disciplina dei risarcimenti in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio ed è pertanto riconducibile alla materia ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Atto n. 450.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, predisposto ai sensi dell'articolo 21 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011), che reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 17 aprile 2012, per l'attuazione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Carta Blu UE).

Lo schema, composto di due articoli, interviene sul quadro normativo vigente rappresentato dal testo unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) introducendo, con la tecnica della novellazione, i nuovi articoli 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE) e 9-*ter* (status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE).

Il nuovo articolo 27-*quater* consente ai lavoratori altamente qualificati l'ingresso al di fuori delle «c.d. quote d'ingresso», analogamente a quanto già previsto per gli ingressi a titolo di ricerca scientifica.

Per lavoratori altamente qualificati, s'intendono gli stranieri che sono in possesso: *a)* del titolo di studio rilasciato dalla competente autorità del Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di percorsi di istruzione superiore almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore; *b)* dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206 del 2007, limitatamente alle professioni regolamentate.

Ulteriore condizione per l'applicazione della disciplina in esame è che l'ingresso dei lavoratori stranieri sia finalizzato all'esercizio di un lavoro retribuito per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica.

Con riferimento al campo di applicazione della nuova disciplina, questa riguarda sia gli stranieri in possesso dei requisiti citati, regolarmente soggiornanti in Italia o in altro Stato membro dell'UE,

sia i lavoratori altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in altro Stato membro.

Rileva che lo schema di decreto regolamenta anche i casi in cui la disciplina non trova applicazione nei confronti di stranieri che si trovano in determinate situazioni elencate in modo specifico (soggiorno a titolo di protezione temporanea; beneficiari di protezione internazionale ex direttiva 2004/83/CE; i richiedenti di soggiorno in qualità di ricercatori; i familiari di cittadini dell'UE che esercitano il diritto alla libera circolazione; i beneficiari dello *status* di soggiornante di lungo periodo ex articolo 9-*bis* del testo unico immigrazione per motivi di lavoro; quelli che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di accordi internazionali che agevolano il soggiorno temporaneo di alcune categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti; i soggiornanti in qualità di lavoratori stagionali ovvero di lavoratori distaccati; i beneficiari di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza).

Il nuovo articolo 27-*quater* disciplina, altresì, le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al lavoro stabilendo, oltre ai dati previsti dalla disciplina generale, alcuni requisiti specifici, a pena di rigetto della domanda e prevedendo che il nulla osta può essere sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto ad offerta vincolante, qualora questi abbia sottoscritto con il ministero dell'interno, sentito il ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui il datore garantisce la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla.

La norma disciplina, altresì, in modo specifico i casi di rifiuto del nulla osta.

Si prevede inoltre che, subordinatamente alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro e alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, il questore rilasci al lavoratore altamente specializzato che ha ricevuto il nulla osta un permesso di soggiorno rubricato

«Carta blu UE». Allo stesso modo, lo schema dispone in elenco le cause di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso Carta blu UE, nonché quelle di revoca.

La normativa in esame introduce alcune limitazioni, per i primi due anni di ingresso in Italia del lavoratore con permesso Carta blu, sia all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle altamente qualificate, sia ai cambiamenti del datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto; nel secondo, i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti direzioni territoriali del lavoro. Un'ulteriore limitazione stabilisce che i titolari di Carta blu non possono svolgere, anche occasionalmente, attività che comportino l'esercizio di pubblici poteri, ovvero che attengono alla tutela dell'interesse nazionale, ovvero attività che, secondo la legge nazionale o la normativa europea, sono riservate ai cittadini nazionali, europei o dello Spazio economico europeo. Ad ogni modo, fatta eccezione per queste limitazioni all'accesso al mercato del lavoro per il primo periodo, viene affermato il principio di parità di trattamento dei titolari di Carta blu UE con i cittadini italiani.

Precisa che con riferimento, poi, all'ipotesi di ingresso in Italia dei titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro, ciò è possibile, purché siano decorsi almeno diciotto mesi di soggiorno legale in altro Stato membro, senza necessità di visti per lo svolgimento di lavori altamente qualificati alle condizioni previste dall'articolo 27-*quater*.

Infine, il comma 18 dell'articolo 27-*quater* in esame, contiene una clausola residuale di applicabilità, in quanto compatibili, di tutte le disposizioni contenute nel citato articolo 22 Testo Unico immigrazione, che disciplina il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L'articolo 9-*ter*, introdotto dalla lettera b) dell'articolo 1 dello schema in esame, regola lo *status* di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio e revoca del permesso di soggiorno

CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei titolari di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro, nonché le deroghe al decreto legislativo n. 3 del 2007 che recepisce la Direttiva 2003/109/CE.

In particolare, lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro che sia autorizzato a soggiornare in Italia alle condizioni previste dal susposto articolo 27-*quater* può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico immigrazione.

Ricorda che, con riferimento ai requisiti necessari all'applicazione di quanto sopra previsto, gli stranieri devono dimostrare: di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE; di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ex articolo 27-*quater*.

Si prevede, altresì, che le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui sopra e che le stesse sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nell'ambito del quinquennio.

Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti sopra esposti, è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica annotazioni, «Ex titolare di Carta blu UE».

Viene, altresì, disciplinata la revoca del permesso di soggiorno di cui sopra nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo pari a ventiquattro mesi consecutivi nonché qualora ricorrano le ipotesi già previste dal testo unico immigrazione all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e).

Ricorda, infine, che nel testo viene disciplinato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari di stranieri titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo oltreché il rilascio del permesso di soggiorno CE per

lungo soggiornanti ai familiari di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo già concesso ai sensi dell'introducendo articolo 9-ter, purché in possesso dei requisiti sopra esposti.

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla relatrice di fornire alcune precisazioni riguardanti il testo: in particolare, ritiene opportuno comprendere se il provvedimento debba intendersi come integralmente sostitutivo dell'articolo 27 del testo unico immigrazione o se invece lo completi. Ricorda che attualmente sono previste figure professionali quali i dirigenti, i professori universitari, i traduttori e gli interpreti, gli artisti e il personale artistico e tecnico per gli spettacoli, gli sportivi professionisti, i giornalisti corrispondenti e gli infermieri professionali. Chiede quindi se l'intenzione sia quella di estendere la platea attualmente prevista.

In secondo luogo, riguardo alla disposizione che prevede che lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro che sia autorizzato a soggiornare in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-*quater* può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ritiene opportuno precisare se i due requisiti previsti a questo fine siano alternativi o debbano essere posseduti entrambi. Si tratta, in particolare, del soggiorno, legale ed ininterrotto, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE e del possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-*quater*. Ritiene, infatti, quanto mai opportuno che tutti e due i requisiti siano richiesti dalla legge.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, con riguardo all'ultima questione posta dal collega Vanalli fa presente che dal testo si evince che entrambi i requisiti devono necessariamente sussistere, non potendo

considerarsi alternativi. Con riferimento all'altra problematica, osserva che sembrerebbe che il testo dell'articolo 27 sia interamente sostituito. Si riserva comunque ulteriori approfondimenti al riguardo.

Pierguido VANALLI (LNP) segnala l'opportunità di comprendere con chiarezza se l'intenzione sia quella di fare salve o meno le qualifiche già previste dall'articolo 27 del testo unico immigrazione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto nella giornata di ieri e che non sono stati presentati emendamenti.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, avverte di aver predisposto alcuni emendamenti finalizzati principalmente, ma non esclusivamente, a conformare la disciplina dell'atto in esame a quella di altri atti istitutivi di Commissioni di inchiesta mono-

camerali. Considerata tuttavia l'assenza dalla seduta odierna di alcuni dei componenti la Commissione che hanno fin qui partecipato al dibattito, invita la presidenza a valutare la possibilità di rinviare l'esame ad altra seduta. Aggiunge di essere stata recentemente in Calabria e di aver potuto rendersi conto personalmente della gravità e dell'ampiezza del fenomeno che la Commissione istituenda dovrebbe indagare e sottolinea quindi l'urgenza di procedere.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 aprile 2012.

Maurizio TURCO (PD), constatato come il relatore sul provvedimento in esame sia assente anche oggi, rinnova alla presidenza la richiesta già formulata nella seduta di ieri di procedere alla sua sostituzione. Ricorda infatti che la discussione di carattere preliminare si è di fatto esaurita e che la Commissione sta attendendo ormai da tempo di poter discutere sulla proposta di testo unificato che il relatore avrebbe dovuto presentare.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva che i lavori della Commissione non possono procedere perché la maggioranza non ha ancora presentato una proposta di testo unificato. Sottolinea che il suo gruppo è pronto a trattare il tema e a portare il

provvedimento in Assemblea nei tempi già stabiliti dal vigente programma dei lavori dell'Aula, che sono tali da assicurare la speditezza dei lavori senza sacrificare troppo le esigenze di approfondimento.

David FAVIA (IdV), ricordato come la stampa riferisca di un accordo raggiunto ieri tra alcuni gruppi della maggioranza in merito ad una proposta normativa in merito ai bilanci dei partiti, chiede alla presidenza se sia in grado di confermare alla Commissione tali notizie.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) dichiara che il suo gruppo ritiene che sul finanziamento pubblico e sulla trasparenza dei bilanci dei partiti si debba accelerare il più possibile per dare presto un segnale chiaro al Paese, mentre sugli altri temi legati all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione si può procedere anche con tempi più lunghi.

Donato BRUNO, *presidente*, con riferimento alla richiesta di sostituzione del relatore, si riserva di sentire quest'ultimo per verificare le ragioni della sua assenza e lo stato di avanzamento del lavoro da lui svolto per la predisposizione di una proposta di testo unificato, preannunciando fin d'ora che, ove ve ne sia motivo, sarà sua cura sostituirlo.

Per quanto riguarda invece la richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Favia, conferma che nella giornata di ieri è stato raggiunto tra il Popolo della libertà, il Partito democratico e il Terzo polo un accordo su una proposta normativa che prevede misure per assicurare la trasparenza dei bilanci dei partiti e il controllo dei predetti bilanci da parte di società di revisione contabile iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Consob. La proposta prevede altresì l'istituzione di una speciale Commissione per la trasparenza e il controllo dei bilanci dei partiti politici, composta dai presidenti della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e dal primo presidente della Corte di cassazione. La Commissione avrebbe sede presso la Camera dei deputati.

Precisa che l'accordo cui ha fatto riferimento prevede che la proposta in questione sia sottoposto all'attenzione degli altri partiti presenti in Parlamento e formalizzata come emendamento del relatore al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributaria, attualmente all'esame della Commissione finanze (C. 5109), in modo da essere approvata in pochi giorni. Diversamente, l'accordo prevede la presentazione di una proposta di legge con il medesimo contenuto.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che contemplerà il tema degli statuti dei partiti e delle loro regole di vita interna, nonché l'entità e le regole del finanziamento pubblico dei partiti politici, nell'accordo si prende atto che il provvedimento su questa materia è già previsto in Aula alla Camera per l'ultima settimana di maggio.

Roberto ZACCARIA (PD) fa presente che l'ammissibilità di un emendamento del genere rispetto al decreto-legge in materia di semplificazione tributaria appare, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012, assai subbia.

Maurizio TURCO (PD) osserva che la materia della trasparenza dei bilanci dei partiti e del controllo sugli stessi è parte integrante del provvedimento all'esame della Commissione affari costituzionali e che trasferirla in un emendamento al decreto-legge n. 16 del 2012 comporterà, data l'ampiezza di questo decreto e la ristrettezza dei tempi di conversione residui, che su questo tema non potrà esserci un vero e approfondito dibattito pubblico.

Pierguido VANALLI (LNP) dichiara che il suo gruppo non è contrario a trattare il tema della trasparenza dei bilanci dei partiti e del controllo sui di essi separatamente rispetto al resto delle questioni inerenti all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma è contrario a che il dibattito su questo argomento avvenga in tempi e con modi diversi da quelli già

definiti, che prevedono la discussione in Assemblea a partire dalla seconda metà di maggio. Prende atto che la volontà dei tre partiti che hanno raggiunto l'accordo è invece quella di affrontare il tema immediatamente e in una sede diversa da quella della Commissione competente.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che non è in potere della Commissione o del suo presidente impedire la presentazione di un emendamento su questa materia al decreto-legge n. 16 del 2012, fermo restando che, qualora l'emendamento fosse dichiarato inammissibile, verrebbe presentata una proposta di legge di analogo contenuto che dovrebbe essere assegnata alla Commissione affari costituzionali.

David FAVIA (IdV), nel ringraziare il presidente per i chiarimenti forniti e per aver preso atto del problema rappresentato dal relatore, dichiara la contrarietà del suo gruppo rispetto all'ipotesi di spostare la materia della trasparenza e del controllo dei bilanci dei partiti dalla sede propria, che è quella della Commissione affari costituzionali e dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, a un'altra sede, fermo restando che il suo gruppo sostiene la necessità di un intervento urgente su questa materia e a questo fine sarebbe anche favorevole al trasferimento alla sede legislativa. Invita pertanto il presidente ad esercitare le sue prerogative scrivendo al Presidente della Camera per rappresentargli preventivamente l'esigenza che questo tema sia discusso nella Commissione affari costituzionali.

Quanto al merito della proposta definita con l'accordo di ieri cui ha fatto riferimento il presidente – il cui contenuto è stato diffuso dalla stampa – esprime a nome del proprio gruppo una valutazione negativa: a suo avviso, è infatti necessario un intervento più duro e più chiaro su questa materia, per esempio nel senso di prevedere che i controlli sui bilanci dei partiti entrino nel dettaglio della verifica della veridicità ed effettiva corrispondenza di questi ultimi alle pezze di appoggio e ai documenti contabili.

Salvatore VASSALLO (PD) esprime personalmente alcune perplessità riguardo all'ipotesi di testo che sembra essere stata definita al termine dell'incontro di ieri tra i *leader* di alcuni partiti politici.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda al collega Vassallo che il segretario del Partito Democratico, cui egli appartiene, è uno dei promotori del testo in questione.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea come non vi sia la necessità, per i singoli deputati, di essere sempre in totale ed assoluta sintonia con le decisioni assunte dal partito di appartenenza.

Come evidenziato anche dal collega Zaccaria, esprime quindi serie perplessità rispetto all'ipotesi di inserire nell'ambito di un decreto-legge che verte su altra materia disposizioni che riguardano questioni che attengono all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, come si evince anche dal fatto che molte proposte di legge tra quelle in discussione affrontano anche il tema della trasparenza dei bilanci dei partiti.

Al contempo, esprime perplessità riguardo alla possibilità di attribuire competenze in materia ad una autorità *sui generis*, nonché in merito all'attribuzione di poteri sanzionatori in capo ai presidenti delle Camere, che dovrebbero quindi sanzionare partiti politici di cui sono *leader* di primo piano.

Si tratta, con ogni evidenza, di temi da approfondire nell'ambito della discussione delle proposte di legge in titolo e chiede, pertanto, al presidente di adoperarsi, per quanto di competenza, affinché tali argomenti – la trasparenza dei bilanci ed il finanziamento dei partiti politici – siano ricompresi nella proposta di testo unificato che sarà elaborata dal relatore. Chiede altresì al presidente di garantire che i lavori della Commissione siano organizzati in modo tale da assicurare che i progetti di legge in titolo siano esaminati dall'Assemblea nel mese di maggio, come attualmente previsto dal programma dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la proposta di testo unificato terrà conto, come di norma avviene, del contenuto di tutte le proposte di legge abbinata.

Matteo BRAGANTINI (LNP) esprime perplessità riguardo a tale modo di lavorare: ci si trova di fronte a ragioni di urgenza fondamentale mediatiche. Il suo gruppo ritiene opportuno che le questioni in discussione siano tutte affrontate nell'ambito di un disegno organico senza scorporare alcune parti sulla scia delle urgenze del momento. Auspica quindi che si proceda celermente nell'esame in sede referente dei provvedimenti in titolo, di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, con l'obiettivo principale di assicurare il massimo livello di trasparenza, obiettivo che il suo gruppo è il primo a voler realizzare.

Preannuncia, quindi, che a breve sarà presentata una proposta di legge in materia da parte del suo gruppo per dare un contributo concreto alla discussione in corso e per valorizzare il ruolo e la funzione dei partiti politici, che costituiscono elementi imprescindibili di democrazia. Ritiene infatti importante segnalare che non è la politica da demonizzare quanto piuttosto le modalità di gestione che in alcuni casi si sono rivelate distorte.

Pierangelo FERRARI (PD) tenuto conto delle impressioni che hanno suscitato in lui gli interventi testé svolti dai colleghi, intende svolgere alcune brevi argomentazioni.

In primo luogo, concorda con la posizione del presidente, il quale deve tener conto delle richieste di accelerazione dell'*iter* dei progetti di legge in titolo così come di altre esigenze.

Certamente, peraltro, va posto rimedio alla perdurante assenza del relatore che rischia di rallentare i lavori dell'intera Commissione. Al tempo stesso, non può non tenersi conto di quanto accade anche fuori dal Parlamento: non è infatti un'emergenza mediatica che deve portare ad accelerare l'*iter* di esame delle proposte di legge quanto piuttosto un'emergenza

politica. È vero, infatti, che senza partiti non vi è democrazia e le recenti vicende sono la spia di un sistema che da tempo richiede elementi di maggiore trasparenza. Di fronte quindi all'emergenza in corso l'iniziativa assunta dai *leader* politici va presa per il peso politico che ha, potendosi al massimo eccepire che è stata assunta troppo tardi soprattutto rispetto al punto di rottura in cui ci si trova.

Ritiene quindi che il problema di fondo sia quello di trovare forme di coordinamento e di informazione reciproca tra l'iniziativa assunta dai *leader* politici nella giornata di ieri ed il lavoro che la I Commissione sta svolgendo e che va accelerato quanto più possibile. La Commissione stessa, d'altronde, non può non tenere conto anche delle dinamiche politiche in atto nel Paese, non potendosi limitare solo a questioni di carattere tecnico o di dialettica parlamentare.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene che l'intervento del collega Vassallo vada inteso come intervento a titolo personale, ricordando come l'iniziativa assunta dai *leader* politici nella giornata di ieri sia finalizzata a fronteggiare una vera e propria emergenza politica. Tale iniziativa potrebbe riguardare anche l'assegnazione dell'ultima *tranche* dei rimborsi elettorali dopo le verifiche svolte dall'ipotizzata commissione indipendente che, ponendosi in una posizione terza rispetto alle forze politiche, si ritiene possa essere una garanzia aggiuntiva. L'intenzione dei *leader* politici è a suo avviso quella di valorizzare quanto più possibile il controllo, la certificazione e la trasparenza dei bilanci dei partiti politici.

Ricorda che il suo gruppo ha sostenuto con forza l'esigenza di esaminare in tempi rapidi le proposte di legge in titolo, di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che sono ora inserite nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio, scadenza a suo avviso non più procrastinabile. In tale ambito, l'intervento potrà riguardare anche la revisione del sistema di finanziamento dei partiti così da allineare la normativa italiana a

quella vigente presso paesi europei quali la Francia, la Spagna e la Germania. Questi ultimi hanno infatti un sistema che verte sul doppio binario del finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali. È quindi quanto mai opportuno, in Italia, uscire dall'equivoco che le recenti vicende hanno posto con maggiore evidenza ed urgenza.

Ricorda che i recenti accadimenti che hanno riguardato la Lega Nord Padania hanno dato luogo ad un capo di accusa di appropriazione indebita rispetto all'uso dei rimborsi elettorali. Ritiene quindi che questa sia l'occasione per risolvere finalmente questo equivoco e affrontare senza demagogia il tema del finanziamento pubblico ai partiti politici, che per il suo gruppo riveste un'assoluta priorità.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene singolare che si faccia riferimento alla quota dei rimborsi elettorali che deve essere ancora spesa fino alla fine della legislatura. Fa inoltre presente che il suo gruppo avrebbe potuto porre con la stessa enfasi la questione riguardante l'urgenza di un intervento sulla materia quando sugli organi di stampa sono emerse notizie riguardanti inchieste della magistratura sulla gestione dei bilanci di altri partiti politici. La realtà è che il suo gruppo deve ancora imparare molto da chi il tema dei finanziamenti ai partiti lo conosce bene.

Invita quindi i colleghi a non trasferire l'esame delle proposte di legge in titolo in sede legislativa poiché su tale tema è quanto mai opportuno un dibattito ampio ed approfondito in Assemblea.

Rileva, quindi, che considerata la volontà unanime di intervenire quanto prima per prevedere regole chiare ed orientate alla assoluta trasparenza riguardo alle modalità di impiego delle risorse pubbliche, la discussione sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione costituisce la sede più idonea.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare i testi delle proposte di legge e di ulteriori possibili iniziative affrontando le questioni che attengono al merito. Non è questa la

sede, infatti, per esprimere giudizi o per sentire prediche da chi si sente parte lesa ma per lavorare insieme sulla sostanza delle misure che si intendono adottare.

Matteo BRAGANTINI (LNP) precisa che il suo intervento era volto a sollecitare la discussione riguardante il finanziamento ai partiti, i rimborsi elettorali e le misure per una maggiore trasparenza nell'ambito di un'unica discussione, evitando frammentazioni. Solo in tal modo, infatti, è possibile pervenire alla migliore definizione di un testo da approvare e ad una discussione attenta ed approfondita.

Fa presente che la proposta di legge che il suo gruppo sta per presentare sulla materia riguarda principalmente i temi dei rimborsi elettorali e dei bilanci dei partiti, che richiedono una soluzione orientata ad una più marcata trasparenza ed incisività, anche per dimostrare all'opinione pubblica che il Parlamento vuole assicurare tali obiettivi e che la politica è posta al servizio dei cittadini. Serve quindi un segnale forte in tal senso.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 12 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica (parere alla XIII Commissione – testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.).

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province (esame C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta – Rel. Bruno).

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio (Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato, recante « Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE